



Decreto n° 0105 / Pres.

Trieste, 16 settembre 2026

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DECLASSIFICAZIONE DI RELITTO STRADALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FRISANCO (PN) E DETERMINAZIONE DELLA NUOVA DESTINAZIONE DEL SUOLO QUALE PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 16/09/2026

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 16/09/2026

GIANNI CORTIULA

in data 16/09/2026

Visti l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che definiscono e disciplinano la classificazione, la declassificazione e i passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade, attribuendo in particolare alle Regioni le competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;

Visto il comma 4, dell'articolo 2, del d.p.r. 495/1992, il quale prevede che, per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero competente, ai fini dell'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del d.lgs. 285/1992;

Visti altresì i commi 5 e 6 del medesimo articolo 2 del d.p.r. 495/1992, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti secondo la procedura prevista dal comma 4;

Visto l'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 495/1992, secondo cui, per le strade non statali, la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o degli enti territoriali interessati, e che con il medesimo provvedimento si procede alla nuova classificazione;

Richiamate le corrispondenti norme della disciplina regionale in materia di classificazione, declassificazione e passaggi di proprietà fra Regione e Comuni delle strade, contenute negli articoli da 62 a 62 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e in particolare:

- l'art. 62 ter per cui alla declassificazione di strade regionali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza, e che il medesimo atto determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale;

Vista la comunicazione del Comune di Frisanco prot. n. 4397 del 09 settembre 2026, acquisita al protocollo regionale al n. GRFVG-GEN-2026-0977355-A del 10 settembre 2026, con la quale l'Amministrazione comunale:

- ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio comunale 30 dicembre 2025, n. 32, concernente l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2026, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- ha trasmesso l'elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della deliberazione sopra citata;

- ha richiesto, in particolare, la declassificazione dalla viabilità comunale del relitto stradale identificato catastalmente al Foglio 23, mappale 612, ai fini della successiva alienazione;

Rilevato che nell'Allegato "A" alla medesima deliberazione, al n. 1 dell'elenco dei terreni di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, è individuato il "relitto stradale" sito in "Borgo Roman, Comune di Frisanco (PN)", della consistenza di 44 mq, identificato catastalmente al Foglio 23, mappale 612;

Rilevato che il relitto stradale oggetto del presente provvedimento non risulta più fruibile ai fini della viabilità pubblica, come risulta dalla deliberazione consiliare sopra richiamata;

Rilevato che, non ricorrendo i presupposti per una nuova classificazione, debba essere determinata, ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 2, della L.R. n. 23/2007, la diversa destinazione del suolo stradale quale patrimonio disponibile del Comune di Frisanco;

Decreta

1. Di declassificare dalla viabilità comunale il relitto stradale identificato catastalmente nel Comune di Frisanco al Foglio 23, mappale 612, come individuato nella planimetria allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Di determinare la diversa destinazione del suolo stradale di cui al punto 1 quale patrimonio disponibile del Comune di Frisanco.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso, entro un mese dalla pubblicazione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, ai sensi e ai fini dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

- Dott. Massimiliano Fedriga -